

N.° 1525.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Saranno stabilite le seguenti quattro linee telegrafiche elettro-magnetiche:

La 1.^a da Genova al confine Modenese per Chiavari, Spezia e Sarzana;

La 2.^a da Chambery al confine di Ginevra per Aix ed Annecy;

La 3.^a da Novara al confine Svizzero presso Brissago per Pallanza ed Intra;

La 4.^a da Genova al confine Francese per Savona, Albenga, Oneglia, S. remo e Nizza.

Art. 2.

Sarà del pari stabilita una diramazione della prima delle sovraindicate linee dalla Spezia a Porto Venere all'oggetto di porla in comunicazione col telegrafo sottomarino di Sardegna, quando questo venga attuato.

Art. 3

- *omissis* -

Art. 4.

La quarta linea verrà eseguita nell'anno 1854 e le spese occorrenti saranno iscritte nel Bilancio di quell'anno.

I Ministri Segretarii di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici e quello dell'Interno sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Stupinigi addì 16 maggio 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.